



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Interventi di sistemazione idraulica e di difesa delle opere autostradali relativamente all'interazione viaria con il fiume Mesima, nel tratto compreso tra il km 369+800 e il km 378+500 dell'Autostrada A2 del Mediterraneo, con piano preliminare di utilizzo delle terre
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Piano preliminare di utilizzo delle terre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. 120/2017
<i>ID Fascicolo</i>	5417
<i>Proponente</i>	ANAS S.p.a.
<i>Elenco allegati</i>	Parere Sottocommissione VIA n. 243 del 7 maggio 2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 11/06/2021

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 11/06/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 14/06/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS), registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificate della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Società proponente ANAS S.p.a. con nota del 9 luglio 2020, acquisita al prot. MATTM-55809 del 17 luglio 2020, per il progetto "*Interventi di sistemazione idraulica e di difesa delle opere autostradali relativamente all'interazione viaria con il fiume Mesima, nel tratto compreso tra i l km 369+800 e i l km 378+500 del l'Autostrada A2 del Mediterraneo*", comprensivo del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, successivamente perfezionata con nota del 27 luglio 2020, acquisita al prot. MATTM-58963 del 28 luglio 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale comprensivo della documentazione allegata nonché del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, sono stati pubblicati sul sito web dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) in data 29 luglio 2020 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la nota prot. MATTM-59226 del 29 luglio 2020 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione Tecnica VIA/VAS) la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 9 luglio 2020, come perfezionata con la nota del 27 luglio 2020, ai fini dell'avvio dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con contestuale piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia indicata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lett h) "*modifiche o estensioni di progetti di cui*

all'allegato II o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione" e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

PRESO ATTO che il progetto integra gli interventi, già realizzati, di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada "Salerno - Reggio Calabria", nel tratto compreso tra il km 348+600 (svincolo S. Onofrio) e il km 383+800 (svincolo di Rosarno), già autorizzati dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici con nota prot. 311 del 23 febbraio 2001, ai sensi dell'art.81 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n.616 e successive modifiche, per i quali il Servizio di Valutazione di Impatto Ambientale dell'allora Ministero dell'Ambiente, con provvedimento 1038/VIA/A.0.13.G del 30 gennaio 2001, ha ritenuto che non ricorressero "*[...] gli estremi per ritenere che i brevi tratti fuori sede possono considerarsi variante sostanziale dell'opera esistente e che pertanto il progetto non rientra nei campi di applicazione della VIA nazionale [...]*";

CONSIDERATO che il progetto sopra citato prevedeva anche la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle opere viarie, le quali, tuttavia, nonostante il protrarsi dei lavori sino al 2017, non sono state ancora completate;

CONSIDERATO che, a causa dell'andamento meandriforme del fiume Mesima, nel tempo sono state riscontrate modificazioni della morfologia dell'alveo del fiume, rispetto a quella prevista nel progetto originario, che hanno reso necessaria una nuova progettazione degli interventi di sistemazione idraulica, con particolare riferimento alle soglie di fondo e alle mantellate di protezione di spalle e pile dei viadotti;

PRESO ATTO che il progetto oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA prevede interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e di difesa delle opere autostradali (viadotti e corpi di rilevato) dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria relativamente all'interazione dell'infrastruttura viaria con il fiume Mesima, nel tratto compreso fra il km 369+800 e il km 378+500, consistenti, principalmente, nella realizzazione delle opere di protezione di spalle e pile dei viadotti, nonché delle opere di sistemazione e regolarizzazione dell'alveo, al fine di garantire la sicurezza delle opere autostradali nei confronti di possibili fenomeni di erosione da parte delle acque del fiume;

CONSIDERATA la finalità degli interventi di elevare il grado di sicurezza delle opere autostradali nei confronti di potenziali fenomeni di scalzamento e/o erosione cui oggi sono esposte per la mancata o parziale realizzazione delle opere di presidio originariamente previste e per le modifiche plano-altimetriche subite dall'alveo del Mesima dopo l'avvio dei lavori autostradali;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n.152/2006;

PRESO ATTO che non sono pervenute da parte del Ministero della Cultura - Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, le eventuali osservazioni per i profili di competenza, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.152/2006;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa a corredo dell'istanza della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo n.152/2006, comprensiva del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24, del D.P.R. 120/2017;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica VIA/VAS, n. 243 del 7 maggio 2021, acquisito al prot. MATTM-49181 del 10 maggio, costituito da n. 27 (ventisette) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del richiamato parere n. 243 del 7 maggio 2021 è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 243 del 7 maggio 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate alle pagine 26 e 27 del predetto parere, da verificarsi in fase di progettazione esecutiva e in fase di esercizio;

CONSIDERATO che, con riferimento al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi dell'art. 24, del D.P.R. 120/2017, nel richiamato parere n. 243 del 7 maggio 2021 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS riporta che i risultati delle analisi condotte per la caratterizzazione delle terre di scavo, allegate al piano stesso, “[...] indicano l'idoneità di un loro utilizzo con destinazione di aree a verde pubblico, privato e residenziale, nel rispetto dei limiti della colonna A, Tabella 1 Allegato 5, del Titolo V Parte IV del D.Lgs.152/2006 [...]”;

VISTA la nota prot. MATTM-52392 del 17 maggio 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto “*Interventi di sistemazione idraulica e di difesa delle opere autostradali relativamente all'interazione viaria con il fiume Mesima, nel tratto compreso tra il km 369+800 e il km 378+500 dell'Autostrada A2 del Mediterraneo*”, comprensivo del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017;

DECRETA

sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 243 del 7 maggio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto *“Interventi di sistemazione idraulica e di difesa delle opere autostradali relativamente all'interazione viaria con il fiume Mesima, nel tratto compreso tra il km 369+800 e il km 378+500 dell'Autostrada A2 del Mediterraneo”*, anche con riguardo al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, proposto dalla Società ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1
Condizioni ambientali

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica VIA/VAS, n. 243 del 7 maggio 2021. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2
Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza
2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3
(Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società ANAS S.p.a., al Ministero della cultura, a ISPRA, ad ARPA Calabria e alla Regione Calabria, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)